

NEOS S.p.A.

(Gruppo Alpitour)

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231**

INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LE NORME DI RIFERIMENTO	4
PREMESSA.....	4
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: PRESUPPOSTI E NATURA.....	4
1.2. IL PRESUPPOSTO PER L'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 D. LGS. N. 231/01.....	6
1.3. IL SISTEMA SANZIONATORIO	6
1.4. LE FATTISPECIE DI REATO CUI IL DECRETO COLLEGA LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	7
1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	12
2. NEOS SPA.....	13
2.1. LA SOCIETA'.....	13
2.2. LA STRUTTURA DI NEOS S.P.A.....	13
2.3. I SISTEMI GESTIONALI DI NEOS S.P.A.....	14
3. IL MODELLO ADOTTATO DA NEOS	16
3.1. LE MOTIVAZIONI DELL'ADOZIONE DEL MODELLO	16
3.2. LA FUNZIONE ED IL CONTENUTO DEL MODELLO.....	16
4. REGOLE DI CONDOTTA.....	19
5. ATTIVITA' SENSIBILI E PROCEDURE DI NEOS SPA	23
A) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ARTT. 24 E 25 D. LGS. N. 231/01	24
B) REATI C.D. SOCIETARI - ART. 25 TER D. LGS. N. 231/01	37
C) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA - ART. 25 OCTIES D. LGS. N. 231/01	49
D) FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - ART. 25 BIS D. LGS. N. 231/01 - *** DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - ART. 25 BIS.1 D. LGS. N. 231/01 -	68
E) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - ART. 25 NOVIES D. LGS. N. 231/01 -	75
F) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - ART. 24 BIS D. LGS. N. 231/01 -	81
G) REATI IN MATERIA DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - ART. 25 QUATER D. LGS. N. 231/01 -	88
H) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE - ART. 25 QUINQUIES D. LGS. 231/01 -	97
I) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - ART. 24 TIR D. LGS. N. 231/01 -	101
L) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ART. 25 NOVIES D LGS. N. 231/01 -	105
M) REATI C.D. TRANSNAZIONALI.....	106
N) OMICIDIO E LESIONI COLPOSE - ART. 25 SEPTIES D. LGS. N. 231/01 -	109
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	125
6.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA: COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE	125
6.2. POTERI E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	127
6.3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	130
6.4. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE	131
6.5. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE VIOLAZIONI	132
6.6. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	133

7.	LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	134
7.1.	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	134
7.2.	INFORMAZIONE A CONSULENTI, COLLABORATORI, CLIENTI, FORNITORI E PARTNER.....	136
8.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	137
9.	DELEGHE E PROCURE	142
10.	GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	144
11.	CIRCOLARI E PROCEDURE AZIENDALI	145
12.	ALLEGATO 1) CODICE ETICO	145
13.	ALLEGATO 2) ORGANIGRAMMA.....	145
14.	ALLEGATO 3) CURRICULUM VITAE RSPP	145
15.	ALLEGATO 4) DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI	145
16.	ALLEGATO 5) REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA.....	145
17.	ALLEGATO 6) PROCURA DELEGATO ALLA SICUREZZA	145

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LE NORME DI RIFERIMENTO

PREMESSA

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il D. Lgs. n. 231/01 (di seguito denominato "Decreto") relativo alla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", con il quale il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità degli enti a quanto già previsto a livello europeo.

Si tratta di una delle più significative riforme che hanno interessato l'ordinamento giuridico italiano, tradizionalmente informato al principio della inammissibilità della responsabilità da reato in capo alle società (secondo il brocardo *societas delinquere non potest*): la responsabilità amministrativa degli enti disegnata dal Legislatore del 2001 e derivante dalla commissione o tentata commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle specifiche fattispecie di reato indicate nel provvedimento, va ad affiancarsi alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, consentendo di colpire direttamente il patrimonio degli enti.

Il Decreto, tanto in un'ottica preventiva quanto repressiva, risponde all'esigenza di tutelare e garantire sicurezza, correttezza ed eticità del mercato globale, nel quale le imprese, attraverso la trasformazione degli assetti organizzativi, hanno assunto strutture sempre più complesse per dimensione ed organizzazione, diventando le vere protagoniste dei traffici internazionali.

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: PRESUPPOSTI E NATURA

Ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. 231/01 perché sia configurabile responsabilità amministrativa in capo agli enti occorre che ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) sia stato commesso uno dei reati tra quelli tassativamente indicati nel Decreto;
- 2) il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- 3) l'autore del reato sia un soggetto in posizione c.d. "apicale" in quanto rivesta , formalmente o di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa – art. 5 comma I lett. a) Decreto -, ovvero sia un soggetto c.d. "sottoposto" alla direzione o alla vigilanza dei soggetti appena sopra elencati - art. 5 comma I lett. b) Decreto - (necessità di sussistenza del c.d. collegamento soggettivo con l'ente).

La società non risponde, ai sensi dell'art. 5 comma II Decreto, se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La relazione governativa al Decreto attribuisce al concetto di interesse una valenza "soggettiva", riferita alla volontà dell'autore materiale del reato (il fine dell'azione od omissione deve essere la realizzazione di uno

specifico interesse dell'ente), mentre al concetto di vantaggio valenza "oggettiva", riferita ai concreti risultati della condotta criminosa (l'autore del reato, pur non avendo quale scopo diretto l'interesse dell'ente, ha realizzato comunque un vantaggio in suo favore).

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Infine, l'art. 12 comma 1 lett. a) Decreto stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria nel caso in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*.

Pertanto:

- l'ente è passibile di sanzione se l'autore del reato ha agito perseguendo sia l'interesse proprio, sia quello dell'ente;
- la sanzione pecuniaria a carico dell'ente è ridotta quando il fatto è stato commesso nel prevalente interesse dell'agente e a condizione che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito ed il fatto di reato abbia cagionato un danno patrimoniale di particolare tenuità;
- da ultimo, nel caso in cui il soggetto agente abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà ritenuto responsabile.

1.2. IL PRESUPPOSTO PER L'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 D. LGS. N. 231/01

Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto da parte dei soggetti in posizione apicale, l'art. 6 Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa qualora sia in grado di dar prova delle seguenti circostanze:

- a) prima della commissione del reato l'ente ha adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del modello è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello adottato dall'ente;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b);

Se l'agente del reato è soggetto c.d. sottoposto, a mente dell'art. 7 Decreto, l'ente è responsabile solo ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ipotesi questa che si ritiene, comunque, esclusa qualora prima della commissione del fatto reato l'ente abbia

adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Sebbene il Legislatore abbia previsto l'adozione dei modelli organizzativi in termini di sola facoltà, non essendovi un obbligo espressamente sanzionato in tal senso, è evidente che tale facoltà, di fatto, assume i connotati dell'obbligo, dal momento che l'adozione ma, soprattutto, l'efficace attuazione del modello organizzativo costituiscono presupposto essenziale per l'esonero della responsabilità dell'ente.

1.3. IL SISTEMA SANZIONATORIO

A mente dell'art. 9 Decreto, le sanzioni previste a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto previsti dagli artt. 24 e ss. Decreto sono:

1) sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di Euro 1.549.000,00. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille. Ciascuna quota ha un valore minimo di €258,00 e massimo di € 1549,00.

La sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall'art. 10 Decreto, è sempre applicata in caso di illecito amministrativo dipendente da reato.

Secondo un sistema di commisurazione "bifasico", il Giudice determina, in prima istanza, il numero delle quote da applicare in considerazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività posta in essere per eliminare le conseguenze dannose del reato; successivamente, attribuisce alla quota un valore nei limiti indicati, tenendo conto delle condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente.

2) sanzioni interdittive e segnatamente:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- f) nomina di un commissario giudiziale in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente (art. 15 Decreto).

Le sanzioni interdittive si applicano ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Esse potranno avere una durata non inferiore ai tre mesi e non superiore ai due anni. Nell'applicare le sanzioni interdittive il Giudice valuta l'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e si richiama per la scelta della sanzione interdittiva da applicare ai criteri della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività dallo stesso posta in essere per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti e del tipo di attività svolta dall'ente sanzionato.

Le misure interdittive sopra indicate possono essere applicate dal Giudice anche in via cautelare (art. 45 Decreto).

Le sanzioni interdittive non si applicano (art. 13 comma III Decreto):

- se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ed il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (art. 12 comma I Decreto),

- ovvero se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17 Decreto).

3) confisca del profitto che la società ha tratto dal reato (comunque disposta, anche per equivalente con la sentenza di condanna);

4) pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

1.4. LE FATTISPECIE DI REATO CUI IL DECRETO COLLEGA LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Le fattispecie di reato che, a mente del Decreto Legislativo n. 231/01 e successive integrazioni, sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore e segnatamente:

1) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto), che comprendono le seguenti fattispecie:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318, 320, 321 e 322 bis c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319 bis, 320, 321 e 322 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter, 321 e 322 bis c.p.);
- istigazione alla corruzione (artt. 322 e 322 bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma II n.1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640 ter c.p.).

2) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, come modificati dall'art. 15 comma 7 lett. a) Legge 23 luglio 2009 n. 99 (**art. 25 bis Decreto**), che comprendono le seguenti fattispecie:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchio o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

3) i reati contro l'industria ed il commercio, introdotti dall'art. 15 comma 7 lett. b) Legge 23 luglio 2009 n. 99 (**art. 25 bis1 Decreto**), che comprendono le seguenti fattispecie:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

4) i reati c.d. societari (art. 25 ter Decreto), che comprendono le seguenti fattispecie:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma I e III c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, comma I e II c.c.),
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, comma I e II c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma II c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma I e II c.c.).

5) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater Decreto), che comprendono i delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previste dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché i delitti, non specificamente indicati, posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

6) i reati concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (art. 25 quater¹ Decreto), che comprendono la sola fattispecie di cui all'art. 583 bis c.p. "pratica di mutilazione degli organi genitali femminili".

7) i reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies Decreto) che comprendono le seguenti fattispecie:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater¹ c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

8) i reati di abuso dei mercati (artt. 25 sexies Decreto) che comprendono le fattispecie di cui alla parte V, titolo I bis, capo II Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ossia abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/98) e manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/98).

9) i reati transnazionali, introdotti con **Legge 16 marzo 2006 n. 146** di "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/5/2001*".

L'art. 3 Legge n. 146/06 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova categoria di delitto, il reato transnazionale, definito come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Orbene, l'art. 10 Legge n. 146/06 prevede la responsabilità amministrativa per l'ente allorché questi, commettendo un reato transnazionale, come sopra definito, ponga in essere le seguenti condotte delittuose:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma III, III bis, III ter e V D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

10) i reati di lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro (art. 25 septies Decreto) che comprendono le seguenti fattispecie:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

11) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies Decreto) che comprendono le seguenti fattispecie:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

12) i reati informatici ed i reati relativi al trattamento illecito di dati (art. 24 bis Decreto), che comprendono le seguenti fattispecie:

- documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

13) i reati di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2 comma 29 Legge 15 luglio 2009 n. 94 (**art. 24 ter Decreto**), che comprendono le seguenti fattispecie:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1009 n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma III Legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 407 comma II lett. a) n. 5) c.p.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

14) i reati in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dall'art. 15 comma 7 lett. c) Legge 23 luglio 2009 n. 99 (**artt. 25 novies Decreto**), che comprendono le fattispecie di reato previste dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies Legge 22 aprile 1941 n. 633.

15) il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'art. 4 comma 1 Legge 3 agosto 2009 n. 116 (**art. 25 novies Decreto**), che

comprende la sola fattispecie di reato di cui all'art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Qualora i reati presupposto siano commessi all'estero, la società può essere chiamata a risponderne in Italia. La responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero si fonda sui seguenti presupposti:

- il reato deve essere commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5 comma I Decreto (soggetti cd. in posizione apicale o soggetti cd. sottoposti all'altrui direzione);
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello stato italiano;
- l'ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dalla lettura del combinato disposto degli artt. 7, 8, 9 e 10¹ c.p. e degli art. da 24 a 25 novies Decreto. Nei casi in cui la legge prevede che il reo sia punito su richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso;
- l'ente risponde solo se nei suoi confronti non abbia proceduto lo stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

¹ **Art. 7 c.p. – Reati commessi all'estero.** E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8 c.p. – Delitto politico commesso all'estero. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto non compreso tra quelli indicati nel numero 1) dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico un delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9 c.p. – Delitto comune del cittadino all'estero. Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità Europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10 c.p. – Delitto comune dello straniero all'estero. Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8 c.p., commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità Europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ovvero da quello dello Stato a cui egli appartiene.

2. NEOS SPA

2.1. LA SOCIETA'

Neos S.p.A. nasce nel giugno 2001 con l'obiettivo di offrire al mercato un'attività di trasporto aereo caratterizzata per l'elevata qualità del servizio sia in volo che a terra. Ottenuto dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) il Certificato di Operatore Aereo il 7 marzo 2002, decolla con il primo Boeing 737-800W (Winglet) I-NEOS "Città di Milano" il giorno successivo da Milano Malpensa. Neos S.p.A. è la prima compagnia aerea italiana ad essere stata certificata JAR OPS sin dalla nascita. Neos S.p.A. detiene le certificazioni necessarie per svolgere autonomamente le seguenti attività:

- secondo norma Part – 145, la manutenzione tecnica su velivoli propri e di altri vettori, con personale proprio;
- secondo norma Jar – FCL e Eu – Ops, presso la propria sede lo svolgimento di programmi di formazione per piloti ed assistenti di volo sui Boeing 737-800 e 767-300;
- secondo norma Part – M, la gestione della aeronavigabilità continua della propria flotta, ivi compresa la revisione e l'emissione delle certificazioni dei propri aeromobili di flotta.

Neos S.p.A. possiede, inoltre, certificazioni di altri paesi terzi per operazioni extra EU (come Canada e USA) e dispone di proprie basi di armamento presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Verona e Bologna, dai quali opera quotidianamente con voli di linea e charter².

La società fa parte del Gruppo Alpitour S.p.A., tradizionalmente impegnato nell'organizzazione di viaggi, vacanze e servizi annessi di riconosciuta ed affermata qualità.

2.2. LA STRUTTURA DI NEOS S.P.A.

L'organigramma di Neos S.p.A. è così strutturato:

Accountable Manager: è l'Amministratore Delegato, al quale competono, oltre alla direzione della società, la sottoscrizione di tutti i contratti e le autorizzazioni ai pagamenti, secondo le modalità indicate nel presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Administration & Control ("Direzione Amministrazione e Controllo", ovvero "Amministrazione e Controllo"): la funzione è deputata alle attività di amministrazione e controllo di gestione e segnatamente alla regolare tenuta della contabilità, alla predisposizione del bilancio di esercizio, alla redazione delle relazioni per la controllante Alpitour S.p.A., ai rapporti con la società di revisione e con i consulenti fiscali.

Personnel ("Direzione Risorse Umane" ovvero "Risorse Umane"): è la funzione relativa alla gestione ed amministrazione delle risorse umane.

² Cfr., per ulteriori approfondimenti, il sito web www.neosair.it

Safety and Quality System: la funzione si occupa del sistema di qualità aziendale e dei rapporti con le Autorità. Della funzione fa parte il **Flight Safety**, ovvero la funzione aziendale responsabile per la sicurezza dei voli.

IT – Information Technology: la funzione è deputata alla gestione dei sistemi informatici di Neos S.p.A., alla sicurezza ed alla conservazione dei dati secondo le modalità e le procedure indicate dal DPS e dal presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Technical Department (“Direzione Tecnica e Acquisti”): all’interno della funzione il settore tecnico (**Direzione Tecnica**) è delegato all’analisi ed alla gestione di tutte le problematiche connesse alla sicura aeronavigabilità dei veivoli Neos S.p.A.; il settore acquisti (**Ufficio Acquisti**) è delegato alla conclusione dei contratti di acquisto di beni e servizi in favore di Neos S.p.A., secondo le procedure indicate nel presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Flight Operations: la funzione è deputata alla pianificazione delle attività di volo ed alla gestione operativa di tutto il personale navigante (piloti ed assistenti di volo).

Commercial Operations (di seguito “Direzione Commerciale”): la funzione si occupa di tutta l’attività commerciale e promozionale dell’azienda.

Ground Operations: la funzione è delegata alla gestione ed al coordinamento delle attività “a terra” presso gli aeroporti.

Crew Training: la funzione si occupa della formazione del personale navigante.

Maintenance: la funzione è delegata alla manutenzione degli aerei ed alla gestione dei magazzini.

2.3. I SISTEMI GESTIONALI DI NEOS S.P.A.

I sistemi che Neos S.p.A. utilizza per la gestione della propria attività sono:

OMISSIS

Gli applicativi sopra descritti sono stati acquistati da softwarehouse esterne. La sicurezza e la salvaguardia dei dati è di competenza e responsabilità della funzione IT.

3. IL MODELLO ADOTTATO DA NEOS

3.1. LE MOTIVAZIONI DELL'ADOZIONE DEL MODELLO

Nella consapevolezza dell'importanza, per la gestione corretta e trasparente dell'attività societaria, della proceduralizzazione dei sistemi di controllo finalizzati alla prevenzione della commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01, Neos S.p.A. ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2007, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, quale strumento imprescindibile per indirizzare i comportamenti dei propri amministratori, dipendenti, fornitori, clienti, partners, consulenti, collaboratori esterni (autonomi e/o parasubordinati), subappaltatori, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto che abbia rapporti, anche di natura istituzionale, con la società e per neutralizzare i rischi di commissione di reati da parte degli stessi.

L'attuale ed aggiornata versione del Modello Organizzativo è stata oggetto di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2010. Ulteriori modifiche, aggiornamenti ed integrazioni del presente Modello saranno parimenti adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione, cui compete altresì il compito di valutare le proposte di integrazione ed aggiornamento presentate dall'Organismo di Vigilanza.

Nella redazione del Modello Organizzativo, Neos S.p.A. si è richiamata ai principi generali indicati nel Codice Etico adottato dalla società ed allegato al presente documento (ALL. 1). Il Codice Etico delinea ed individua i principi di condotta cui i tutti gli amministratori, dipendenti, fornitori, clienti, partners, consulenti, collaboratori esterni (autonomi e/o parasubordinati), subappaltatori, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto che abbia rapporti, anche di natura istituzionale, con Neos S.p.A. devono uniformare il loro comportamento e sensibilizza gli stessi affinché si rendano attivi nel controllare in prima persona che detti principi trovino concreta applicazione.

Come previsto dalla normativa, a vigilare sull'osservanza del Modello è l'Organismo di Vigilanza.

3.2. LA FUNZIONE ED IL CONTENUTO DEL MODELLO

Al fine precipuo di prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, il Modello Organizzativo di Neos spa si presenta come uno strumento indirizzato alla realizzazione ed alla gestione di un sistema di monitoraggio e controllo di tutte le attività sensibili della società, nel quale confluiscono principi, regole, procedure, schemi organizzativi e responsabilità.

Secondo il disegno del Legislatore del 2001, il modello deve, infatti, rispondere all'esigenza di prevenire la commissione delle tipologie di reato indicate nel Decreto attraverso l'indicazione di regole di condotta specifiche e la previsione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, ex ante ed ex post. In particolare, si richiede alla società di:

- individuare le attività “sensibili”, ossia le attività che, per la loro particolare tipologia, possono comportare il rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- analizzare i rischi potenziali, evidenziando le possibili modalità di commissione dei reati all’interno delle funzioni aziendali a rischio individuate con riferimento tanto al contesto interno, quanto a quello esterno in cui opera la società;
- valutare il sistema dei controlli preventivi e adeguarlo per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto ad un “livello accettabile”;
- definire un sistema di regole che indichi le linee di comportamento generali (Codice Etico) e specifiche (procedure) volte a disciplinare le attività aziendali nei settori “sensibili”;
- definire un sistema di poteri autorizzativi e di firma che garantisca una puntuale e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- definire un sistema di controllo di gestione in grado di rilevare e segnalare tempestivamente l’esistenza e/o l’insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- predisporre un programma di formazione ed informazione per il personale che assicuri, in modo chiaro, capillare ed efficace, la divulgazione e la conoscenza dei principi del Codice Etico e delle regole di condotta e procedure previste nel Modello;
- attribuire ad un Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo, specifiche competenze in ordine al controllo dell’effettività, dell’adeguatezza e dell’aggiornamento del Modello stesso;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

Il sistema appena sopra delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata) di monitoraggio e aggiornamento, con particolare attenzione alle situazioni di cambiamento della struttura operativa della società (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

L’adozione del presente Modello di organizzazione e gestione ha quale finalità quella di:

- rendere pienamente consapevoli gli organi sociali, i dipendenti, i fornitori, i clienti, i partners, i consulenti, i collaboratori esterni (autonomi e/o parasubordinati), i subappaltatori, i prestatori d’opera ed in ogni altro soggetto che abbia rapporti, anche di natura istituzionale, con Neos S.p.A., dell’importanza etica che assume, nello svolgimento delle attività societarie, il rispetto dei principi, delle regole di condotta, dei protocolli e delle procedure, dei ruoli e delle modalità operative stabilite nel presente documento, la cui violazione è passibile di sanzione;
- affermare che Neos spa condanna tutte le forme di condotta illecita, anche quelle in ipotesi vantaggiose per la società, perchè contrarie, non solo alle disposizioni di legge, ma ai principi etico-sociali cui la stessa intende attenersi nell’espletamento della propria attività;

- consentire a Neos spa di prevenire o contrastare la commissione dei reati presupposto, tanto attraverso la diffusione di una consapevole cultura aziendale informata ai principi etici richiamati, quanto ad un'azione costante di monitoraggio delle attività a rischio.

4. REGOLE DI CONDOTTA

Gli organi sociali, i dipendenti e tutti coloro che hanno rapporti, anche di natura istituzionale, con Neos S.p.A., debbono osservare, nello svolgimento della propria attività lavorativa quotidiana, le regole di condotta prescritte dal presente Modello di Organizzazione e Gestione.

In particolare:

- * i dipendenti di Neos S.p.A. devono impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, non devono porre in essere comportamenti integranti le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/01, né comportamenti che - pur non integrando fattispecie di reato – possano potenzialmente divenire tali;
- * tali impegni devono essere assunti anche dai fornitori, clienti, partners, consulenti, collaboratori esterni (autonomi e/o parasubordinati), subappaltatori, prestatori d'opera e da ogni altro soggetto che abbia rapporti, anche di natura istituzionale, con Neos S.p.A.;
- * nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i dipendenti di Neos S.p.A. devono improntare la loro condotta al rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, astenendosi da ogni impropria influenza sui soggetti che trattano o assumono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione. Le direttive e prescrizioni dettate per i dipendenti di Neos S.p.A. sono indirizzate anche ai consulenti, collaboratori o soggetti terzi che rappresentano la società innanzi alla Pubblica Amministrazione;
- * nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è fatto divieto di qualsiasi pratica collusiva, pagamento illecito o tentativo di corruzione, ovvero di sollecitazione diretta ad ottenere vantaggi personali per sé o per altri;
- * ai dipendenti, consulenti e collaboratori di Neos S.p.A. è proibito fare elargizioni in denaro od in natura a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione od ai loro prossimi congiunti. Gli omaggi e le regalie devono essere autorizzati dal responsabile della funzione aziendale, devono essere simbolici ed esigui, in ogni caso tali da non condizionare l'imparzialità e l'indipendenza che deve caratterizzare l'azione della Pubblica Amministrazione, e devono essere sempre documentati per consentire le necessarie verifiche;
- * è altresì fatto divieto di porre in essere, direttamente o indirettamente, condotte che possono avvantaggiare dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione (ovvero i loro prossimi congiunti);
- * i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in maniera unitaria, ma nessun procedimento è gestito autonomamente da un solo soggetto;
- * i soggetti che rappresentano Neos S.p.A. innanzi la Pubblica Amministrazione sono dotati di specifico mandato da parte della società e non si trovano in conflitto d'interesse con la Pubblica Amministrazione stessa;

- * Neos S.p.A. non assume alle proprie dipendenze alcun dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione (o loro prossimi congiunti) che abbia partecipato personalmente e attivamente a procedimenti riguardanti la società, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione dal ruolo rivestito nella Pubblica Amministrazione;
- * è vietato presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi nazionali o esteri al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti. E' altresì fatto divieto di destinare le somme ricevute a titolo di erogazione, contributo o finanziamento pubblico a scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- * le dichiarazioni e/o comunicazioni trasmesse alla Pubblica Amministrazione per mezzo di supporti informatici rispondono ai requisiti richiesti dalla Pubblica Amministrazione destinataria della comunicazione e/o dichiarazione;
- * nel rispetto e nei limiti delle normative vigenti, Neos S.p.A. può contribuire al finanziamento di partiti politici, candidati politici, comitati od organizzazioni pubbliche;
- * la registrazione e la documentazione delle operazioni societarie devono consentire la verifica dei processi autorizzativi e decisionali, nonché l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi dell'operazione (autorizzazione, decisione, attuazione, registrazione, verifica e controllo);
- * sono adottate misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati e delle informazioni relativi alle operazioni poste in essere da Neos S.p.A., ovvero di accesso non autorizzato ai dati ed informazioni predetti o di trattamento degli stessi non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- * al fine di garantire che nessun soggetto gestisca in autonomia un intero processo, è previsto che lo svolgimento e la gestione delle attività aziendali avvenga mediante la compartecipazione di più soggetti alla medesima operazione, che non vengano attribuiti in capo a nessun soggetto poteri illimitati, che procure e deleghe siano chiaramente definite e conosciute all'interno della società, che i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità assegnate, che sia predisposto, effettuato e documentato un sistema di controlli incrociati;
- * tutti i contratti stipulati da Neos S.p.A. contengono clausole che vincolano al rispetto dei principi del Codice Etico, delle regole di condotta e delle procedure contenute nel presente Modello Organizzativo. La violazione delle predette clausole è causa di risoluzione del contratto e, laddove ne ricorrano gli estremi, di risarcimento del danno in favore della società;
- * è proibito riconoscere compensi a consulenti e collaboratori esterni che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed all'impegno richiesto agli stessi;

* ai dipendenti di Neos S.p.A. è proibito offrire, promettere, effettuare o accettare elargizioni in denaro o in natura, omaggi, regalie, atti di cortesia e/o di ospitalità, prestazioni di favore di altro genere, sia dirette sia indirette, di qualsiasi entità o valore, a / da terzi soggetti al fine di promuovere, sollecitare od ottenere trattamenti di favore per sé, per altri o per la società. E' vietato eludere tali prescrizioni ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sotto differente veste (ad esempio, sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc.), abbiano le medesime finalità. I dipendenti che ricevano da soggetti terzi solleciti o richieste volte a conseguire le prestazioni sopra indicate sospendono immediatamente ogni rapporto con il richiedente ed informano senza ritardo il proprio responsabile, ovvero l'Amministratore Delegato, e l'Organismo di Vigilanza, con i quali verrà concordato il comportamento da tenere. Fanno eccezione omaggi, regalie, doni o prestazioni simbolici e di esiguo valore, ossia di valore unitario non superiore ad € 300,00, purché espressamente autorizzati dal responsabile di funzione di riferimento e documentati per consentire le necessarie verifiche. Fanno eccezione, altresì, omaggi, regalie, doni o prestazioni simbolici di valore superiore ad € 300,00, purché espressamente autorizzati, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo, che si coordina con l'Amministratore Delegato, e documentati per consentire le necessarie verifiche.

* nei rapporti contrattuali con i terzi, Neos S.p.A. ha cura di controllare la serietà e le credenziali del contraente, disponendo che tutti i pagamenti tra le parti avvengano per tramite di bonifico, carta di credito o di assegno bancario; in tale ultimo caso all'atto di ricezione dell'assegno viene effettuata fotocopia del documento di identità del soggetto pagante;

* sono regolati attraverso il canale bancario tutti i rapporti relativi all'acquisto o vendita di partecipazioni, ai finanziamenti a società controllate e collegate ed a tutti i rapporti infragruppo;

* salva espressa e specifica previsione contraria, legata a particolari contingenze, è vietato pagare beni o servizi in contanti o in natura;

* salva espressa e specifica previsione contraria, legata a particolari contingenze, non sono ammessi incassi in contanti o in natura da parte di Neos S.p.A.;

* l'assunzione delle decisioni societarie che abbiano rilevanza esterna, in particolare sugli azionisti e sul mercato, si svolge in assoluta trasparenza;

* le attività finalizzate alla formazione del bilancio ed alla diffusione al pubblico di dati e notizie inerenti la situazione patrimoniale e finanziaria di Neos S.p.A. sono improntate ai principi di correttezza, trasparenza e veridicità, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali;

* nel rispetto delle norme dell'ordinamento, Neos S.p.A. provvede all'adozione di tutte le misure necessarie per la programmazione della prevenzione dei rischi lavorativi, tenendo conto dell'evoluzione della tecnica, dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e dell'influenza dei fattori ambientali. E' inoltre programmato un sistema di informazione, istruzione e formazione continua dei

lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con il quale i dipendenti di Neos S.p.A. vengono resi edotti dei principi e dei criteri sui quali si fondano le decisioni assunte dalla società in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

* il rispetto della complessa normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro – anche e soprattutto con riferimento all'attività di trasporto aereo civile di Neos S.p.A. – è oggetto di attenzione prioritaria da parte dei responsabili delle funzioni aziendali deputate, che sono chiamati al rispetto dei parametri di qualità, efficienza, innovazione tecnica e scientifica per la salvaguardia dei lavoratori dipendenti e della clientela Neos;

* Neos S.p.A. garantisce ai propri dipendenti un programma di formazione, informazione e aggiornamento continuo ai principi previsti dal Codice Etico ed alle regole di condotta e procedure contenute nel presente Modello;

* la funzione Risorse Umane, in sede di assunzione di cittadini extracomunitari, osserva scrupolosamente la vigente normativa in materia, anche attraverso l'accurato controllo dei documenti personali del lavoratore;

* le criticità riscontrate nel rispetto e nell'attuazione del Codice Etico e del presente Modello sono segnalate all'Organismo di Vigilanza.

Un apposito sistema disciplinare sanziona la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché delle Regole di Condotta e delle procedure previste nel presente Modello di Organizzazione e Gestione da parte degli organi sociali e dei dipendenti tutti di Neos S.p.A., nonché da parte dei fornitori, clienti, partners, consulenti, collaboratori esterni (autonomi e/o parasubordinati), subappaltatori, prestatori d'opera e di ogni altro soggetto che abbia rapporti contrattuali con la società.

5. ATTIVITA' SENSIBILI E PROCEDURE DI NEOS SPA

Identificare le "attività sensibili" significa individuare quelle aree di attività di Neos S.p.A. che potrebbero potenzialmente essere coinvolte nella commissione dei reati indicati nel Decreto.

A tal fine occorre, quindi, considerare le tipologie di reato previste dal Decreto e le concrete possibilità di realizzazione degli stessi nei singoli settori aziendali.

Le procedure sono quelle regole che il Modello impone nello svolgimento di un'attività sensibile o a rischio e rappresentano indubbiamente l'aspetto più rilevante e qualificante del Modello di Organizzazione e Gestione della società.

L'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto dipende, infatti, in larga parte, dalla prescrizione di procedure adeguate e dalla effettiva e concreta applicazione delle stesse ad opera dei destinatari, anche attraverso l'attività di monitoraggio e controllo svolta dall'Organismo di Vigilanza.

A) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- ARTT. 24 E 25 D. LGS. N. 231/01 -

A.1) LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato presupposto richiamate dal Decreto sono:

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.

[I] Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (323 bis).

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

[I] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 c.p. Concussione.

[I] Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (317 bis, 323 bis).

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio.

[I] Il pubblico ufficiale (357), che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (321).

[II] Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno (32 quater, 320 ss., 323 bis).

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

[I] Il pubblico ufficiale (357), che, per omettere (328) o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (32 quater, 320 ss., 323 bis).

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.

[I] Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II] Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

[I] Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358) che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II] Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale (357) o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere (31, 328) o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III] La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

[IV] La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 (323 bis).

Art. 640 c.p. Truffa.

[I] Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro (649).

[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (32 quater; 162 c.p.m.p.);

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità (661);

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5).

[III] Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante (61).

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

[I] La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica.

[I] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

A.2) NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Agli effetti della legge penale, il concetto di Pubblica Amministrazione, come oggetto di tutela, è da intendere in senso lato e, dunque, comprensivo dell'intera attività funzionale dello Stato e degli enti pubblici. Può, pertanto, considerarsi Pubblica Amministrazione qualsiasi ente che svolga attività legislativa, giurisdizionale, amministrativa o di governo in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Infatti, nella relazione Ministeriale al progetto del codice penale si legge che "il concetto di pubblica amministrazione per quanto attiene ai reati compresi nel presente titolo, viene assunto in senso più ampio, comprensivo dell'intera attività dello stato e degli altri enti pubblici".

I soggetti che assumono rilevanza ai fini delle fattispecie di reato descritte nel codice penale sono i "pubblici ufficiali" e gli "incaricati di pubblico servizio".

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Ai sensi dell'art. 358 c.p. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

La nozione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio va, quindi, individuata considerando esclusivamente gli aspetti oggettivo - funzionali. In particolare, è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio colui che, ancorché non legato allo Stato o ad altro ente pubblico da un rapporto di dipendenza qualificabile come pubblico impiego, svolge un'attività pubblicistica, ossia diretta oggettivamente al conseguimento di finalità pubbliche. La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a quanti possono, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi. L'assenza di tali poteri

autoritativi, deliberativi e certificativi in capo ai soggetti vale ad escludere la qualifica di pubblico ufficiale ed a qualificare la funzione svolta come pubblico servizio, qualora la stessa sia disciplinata da norme di diritto pubblico.

A.3) ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Neos S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01.

Gli organi della Pubblica Amministrazione con cui Neos S.p.A. intrattiene rapporti sono i seguenti:

1) Autorità di controllo del trasporto aereo: ENAC³ – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile -, ANSV – Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo -, FAA – Federal Aviation Administration -, EASA – European Aviation Safety Agency -, TCA – Transport Canada Aviation -, IAA – Irish Aviation Authority -, Ministero delle Poste, Ministero dell'Ambiente,

con riferimento alle attività seguenti:

- ottenimento e mantenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni ed abilitazioni connesse all'attività caratteristica della società, ossia il trasporto aereo civile (licenza di vettore aereo, certificato di operatore aereo, certificato parte M, certificato parte 145, certificato formazione dei piloti, licenza di tour operator – organizzatore, venditore, intermediario -, concessioni per l'esercizio di diritti di linea verso paesi

³ L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, istituito con Decreto Legislativo 25 luglio 1997 n. 250, rappresenta l'unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Ha sede a Roma ed è rappresentato, nei maggiori aeroporti italiani, dalle Direzioni Aeroportuali. L'Enac si occupa dei molteplici aspetti inerenti la regolazione dell'aviazione civile, del controllo e vigilanza sull'applicazione delle norme adottate, della disciplina degli aspetti amministrativo-economici del sistema del trasporto aereo. Tra i vari compiti rientranti nel mandato istituzionale dell'Enac, uno dei più importanti è quello relativo al controllo della sicurezza, nelle accezioni di safety (sicurezza dal punto di vista della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, nonché della valutazione dell'idoneità degli operatori aerei e del personale di volo) e di security (sicurezza a terra, a bordo degli aeromobili, all'interno ed all'esterno degli aeroporti per la prevenzione degli atti illeciti), nel rispetto ed in applicazione della normativa internazionale. Inoltre, l'Enac, avendo la funzione di garantire la qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero, in ossequio alle indicazioni dell'Unione Europea, ha redatto la Carta dei Diritti del Passeggero (che raccoglie in un testo unico la normativa vigente a livello nazionale, comunitario ed internazionale sulle forme di tutela rivendicabili dal viaggiatore in caso di disservizi) e la Carta dei Servizi Standard Aeroportuali (che definisce gli standard qualitativi minimi che gli operatori aeroportuali devono osservare nei servizi forniti ai passeggeri). Pari importanza l'Enac dedica al rispetto ed alla tutela dell'ambiente e del territorio, mediante valutazioni volte alla limitazione dell'impatto ambientale dei sedimi aeroportuali ed alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'Enac, inoltre, rappresenta l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile (ICAO, ECAC, EASA, Eurocontrol - European Organisation for the Safety of Air Navigation). Il mandato istituzionale dell'Ente prevede, altresì: l'attività propedeutica per l'affidamento a società di capitale della concessione per le gestioni totali degli aeroporti; l'attuazione della normativa relativa al libero accesso al mercato dei servizi a terra (handling) negli scali italiani; la regolamentazione delle procedure dei servizi aeroportuali; l'esame e la valutazione dei piani regolatori e dei programmi di interventi, investimenti e sviluppo in ambito aeroportuale; l'istruttoria degli atti relativi a tariffe, tasse e diritti aeroportuali; la verifica delle condizioni che possano giustificare l'istituzione di oneri di servizio pubblico su specifici collegamenti; la certificazione del personale che esercita in ambito aeronautico e nella navigazione aerea; l'attuazione delle raccomandazioni adottate dall'ANSV (cfr. per approfondimenti il sito web www.enac-italia.it).

extracomunitari, autorizzazioni per voli charter extra U.E., diritti di sorvolo, ecc.), in via diretta ovvero per il tramite di agenti locali riconosciuti e/o di consulenti esterni (studi legali locali);

- valutazione dell'idoneità al volo del personale Neos S.p.A.;
- gestione dei rapporti e dei contratti connessi all'attività di Neos S.p.A. con gli enti aeroportuali e le compagnie aeree, che rivestono la qualità di incaricati di pubblico servizio;
- adempimenti in materia di sicurezza e qualità e connesse verifiche;
- gestione dei rapporti con organi della Pubblica Amministrazione (Autorità di controllo del trasporto aereo) in occasione di verifiche, ispezioni, controlli ed accertamenti sul rispetto degli obblighi di legge cui la società è sottoposta.

OMISSIS

2) Autorità Doganali, con riferimento alle attività ed agli adempimenti connessi allo sdoganamento di merci, beni e materiali di importazione/esportazione.

OMISSIS

3) Altre Autorità della Pubblica Amministrazione: Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS, ASL, ARPA, NAS, Agenzia delle Entrate, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Postale, Polizia Giudiziaria, ecc.),

con riferimento alle attività di gestione dei rapporti con organi della Pubblica Amministrazione, anche in occasione di verifiche, ispezioni, controlli ed accertamenti sul rispetto degli obblighi di legge cui la società è sottoposta:

- A) nello svolgimento di attività connessa in via indiretta alla attività caratteristica di Neos S.p.A. (trasporto aereo civile);
- B) in materia ambientale, con particolare riferimento alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi (attività affidata ad una ditta esterna chiamata in funzione delle esigenze e remunerata sulla scorta di un tariffario aggiornato annualmente), ovvero all'emissione di fumi od alla produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico;
- C) in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, anche con riferimento all'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- D) in materia previdenziale ed assistenziale del personale dipendente e dei collaboratori e consulenti esterni;
- E) in materia fiscale;

OMISSIS

Sono previste di seguito procedure specifiche, con particolare riferimento alla gestione delle spese di rappresentanza e dei rimborsi delle note spese ed in generale ai criteri ed ai controlli che presidono l'attività di contabilizzazione e fatturazione della società, al fine di evitare che possano essere emesse fatture sovra o sotto dimensionate rispetto al loro reale valore (sovrapproduzione o sottoproduzione di beni e servizi) volte alla creazione di fondi neri.

A.4) PROCEDURE

In ossequio alle regole di condotta del presente Modello di Organizzazione e Gestione (cfr. par. 3):

- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato da Neos S.p.A. deve informare la propria condotta al rispetto della legge, astenendosi da ogni impropria influenza nei confronti dei soggetti che trattano o assumono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- ai dipendenti, consulenti e collaboratori è proibito fare elargizioni in denaro od in natura a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione od ai loro prossimi congiunti;
- tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori di Neos S.p.A. devono attenersi a quanto stabilito dalla società in merito all'entità di omaggi e regalie: questi, se autorizzati dal responsabile della funzione aziendale, devono essere simbolici ed esigui, in ogni caso sempre documentati per consentire le necessarie verifiche. E' proibita qualunque forma di regalia a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione idonea a condizionare l'imparzialità e l'indipendenza che deve caratterizzare l'azione della Pubblica Amministrazione;
- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è proibita qualsiasi pratica collusiva ed illegale, ogni pagamento illecito o tentativo di corruzione, ogni sollecitazione diretta ad ottenere vantaggi personali per sé o per gli altri ovvero informazioni riservate.

OMISSIS

Per qualunque tipologia di operazione, direttive sintetiche in ordine agli adempimenti da espletare nello svolgimento dell'operazione sono rese note ai consulenti e/o collaboratori esterni (legali, commercialisti, tecnici ecc.) che supportano la funzione aziendale interessata nella gestione delle attività e nei rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione.

I consulenti e/o i collaboratori esterni sottoscrivono la dichiarazione di conoscenza e di impegno al rispetto delle norme di legge dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole di condotta e procedure previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società. La dichiarazione è allegata alla relazione.

Nella relazione è riportato l'esito di ogni incontro tenutosi tra il Responsabile Interno (ovvero soggetto delegato) e gli organi della Pubblica Amministrazione.

Le dichiarazioni e/o comunicazioni trasmesse con strumento informatico alla Pubblica Amministrazione avvengono nel rispetto delle procedure richieste dalla stessa Pubblica Amministrazione destinataria.

Il Responsabile Interno informa l'Organismo di Vigilanza in merito all'apertura e alla chiusura dell'operazione e tiene a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la relazione relativa all'operazione ed i documenti alla stessa allegati.

OMISSIS

B) REATI C.D. SOCIETARI - ART. 25 TER D. LGS. N. 231/01 -

B.1) LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.

[I] Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

[II] La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[III] La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[IV] In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[V] Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

[I] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni

[II] Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

[III] Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

[IV] La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

[V] Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

[VI] La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[VII] La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[VIII] In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[IX] Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

[I] I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

[II] Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

[I] Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[II] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

[I] Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

[I] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II] La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

[I] Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II] La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III] Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

[I] Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi

previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

[I] I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

[I] Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

[I] Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

[I] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[II] Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[III] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

B.2) ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Neos S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/01.

- **OMISSIS**

con riferimento alle attività:

- A) di predisposizione e trattamento di tutti i dati contabili e finanziari inerenti le attività svolte da Neos S.p.A. (bilancio di esercizio annuale, reporting package trimestrali ai fini del consolidamento in Alpitour S.p.A., reporting package annuale ai fini del consolidamento in Alpitour S.p.A.);
- B) di predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi diretti ai soci o al pubblico, inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- C) di predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

B.3) PROCEDURE

Le procedure di seguito dettate sono volte a garantire che gli organi sociali, i responsabili delle funzioni competenti ed i dipendenti di Neos S.p.A.:

- conservino un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione trasparente, veritiera, corretta, tempestiva e documentata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in ossequio alla vigente normativa, alle regole di condotta previste dal presente Modello ed ai principi dettati nel Codice Etico;
- si adoperino al fine di salvaguardare costantemente l'integrità ed effettività del capitale sociale, la libera e corretta formazione della volontà assembleare ed il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, a tal fine assicurando ed agevolando tutti i controlli sulla gestione sociale previsti dalla vigente normativa e dal presente Modello;
- mantengano rapporti improntati ai principi di correttezza, veridicità, trasparenza e tempestività con gli istituti di credito, i creditori ed i terzi in genere.

Conseguentemente è fatto espresso divieto di:

- rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali - dati falsi, incompleti o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere di comunicare, con correttezza e tempestività, dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere di effettuare, con correttezza e tempestività, le segnalazioni o le comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla vigente normativa ovvero ostacolare l'esercizio delle funzioni, anche ispettive, delle predette Autorità;
- tenere comportamenti che impediscano od ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza o della società esterna di revisione;
- porre in essere comportamenti idonei a determinare, alterare o influenzare l'assunzione delle determinazioni assembleari;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllanti fuori dai casi previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non conseguiti o destinati per legge a riserva, restituire illegittimamente conferimenti ai soci o liberare illegittimamente gli stessi dall'obbligo di eseguirli;
- effettuare operazioni in danno dei creditori (quali riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni, distrazione dei beni sociali);
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale.

In particolare, ai fini della compilazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, si osservano le seguenti procedure.

OMISSIS

E' verificata l'idoneità professionale dei soggetti incaricati della predisposizione dei documenti contabili e finanziari, delle comunicazioni sociali e dei prospetti informativi della società.

E' predisposto ed attuato uno specifico programma di informazione e formazione per i responsabili delle funzioni aziendali, avente ad oggetto le principali nozioni giuridiche sul bilancio e sulle criticità connesse alla predisposizione dei documenti contabili e finanziari, delle comunicazioni sociali e dei prospetti informativi sui dati finanziari della società indirizzati ai soci ovvero al pubblico ed ai consumatori, anche con riferimento alla potenziale commissione dei reati in esame.

OMISSIS

La funzione Direzione Amministrazione e Controllo provvede alle necessarie rilevazioni, registrazioni, elaborazioni e rappresentazioni dei dati contabili e delle informazioni raccolte nei termini di legge.

OMISSIS

Tutte le operazioni esposte a situazioni di conflitto d'interesse evidenziate da singoli amministratori sono sottoposte a specifica autorizzazione.

OMISSIS

Sono effettuate periodiche riunioni (almeno semestrali) tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza per verificare la concreta attuazione delle presenti procedure ed il rispetto delle stesse da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti.

**C) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

- ART. 25 OCTIES D. LGS. N. 231/01 -

C.1) LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 648 c.p. Ricettazione.

[I] Fuori dei casi di concorso nel reato (110), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro (709).

[II] La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità (62 n. 4).

[III] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile (85) o non è punibile (649) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.

[I] Fuori dei casi di concorso (110) nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[II] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

[I] Chiunque, fuori dei casi di concorso (110) nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[II] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

[IV] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

C.2) ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Neos S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 octies D.Lgs. 231/01.

In particolare, per quanto attiene le attività di conclusione di contratti o effettuazione di operazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, con fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partners, nonché le attività connesse alla gestione dei flussi finanziari e di pagamento, le funzioni aziendali coinvolte sono:

OMISSIS

C.3) PROCEDURE

Si osservano le seguenti regole procedurali.

1) CONTRATTI NON TECNICI

E' effettuato un sistematico controllo da parte della funzione aziendale di riferimento in ordine alle credenziali, ai requisiti di affidabilità, onorabilità e di attendibilità commerciale e professionale dei soggetti con cui Neos S.p.A. intende concludere contratti od effettuare qualsivoglia operazione finanziaria e/o commerciale.

L'attività di controllo è svolta (anche attraverso il ricorso ad organismi di diritto straniero) mediante la verifica dell'effettiva esistenza ed operatività della struttura societaria, la disamina della visura camerale delle persone giuridiche, la valutazione di specifici indici rivelatori, quali i dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali ecc.), le informazioni commerciali sull'impresa, i soci e gli amministratori, nonché l'eventuale richiesta della documentazione attestante i requisiti tecnici necessari allo svolgimento dell'attività.

Sono altresì tenuti nella dovuta considerazione gli esiti dei controlli relativi alla sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), agli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese), nonché ad eventuali schermi societari ed a strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

Laddove richiesto dalle peculiari caratteristiche del contratto o dell'operazione finanziaria e/o commerciale (es. nazionalità controparte, sede della controparte in paese a rischio, ecc.), è prescritto un ulteriore controllo nelle "Liste Paesi" o nelle "Liste Nominative" pubblicate dalla Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>), ovvero da altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti, con riferimento alle persone fisiche o giuridiche controparti ovvero ai soggetti da queste ultime controllati, qualora tale rapporto di controllo sia conoscibile.

OMISSIS

Tutti i contratti tra Neos S.p.A. ed i terzi (fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partner) sono definiti per iscritto e sono sottoscritti congiuntamente dal responsabile della funzione aziendale interessata e dall'Amministratore Delegato oppure dal Responsabile Amministrazione e controllo nei limiti della procura conferitagli (e in tal caso, l'Amministratore delegato dovrà essere informato di tale sottoscrizione) , che appone la propria firma all'esito del controllo della relazione redatta dal Responsabile Interno (doppia firma).

Tutti i contratti tra Neos S.p.A. ed i terzi (fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partner) prevedono una clausola standard che impegna al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché delle regole di condotta e delle procedure indicate nel presente Modello Organizzativo adottato da Neos S.p.A., pena la risoluzione del contratto e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

In sede di conclusione di contratti, ad ogni soggetto di diritto italiano (fornitore, partner, consulente e/o collaboratore esterno non iscritto ad ordini professionali) e, ove possibile, ad ogni soggetto di diritto straniero (fornitore, partner, consulente e/o collaboratore esterno), è sempre richiesta autocertificazione in ordine all'assenza - in capo ai soggetti che negli ultimi tre anni hanno rivestito la carica di titolare della ditta individuale, di soci amministratori delle società di persone e di amministratori delle società di capitali - di sentenze o decreti penali di condanna, anche se non ancora passate in giudicato, di sentenze di patteggiamento, nonché di procedimenti penali pendenti, aventi ad oggetto uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, ovvero un delitto doloso. La mancata produzione dell'autocertificazione ovvero l'accertamento positivo della sussistenza di una delle situazioni sopra descritte sono cause ostative alla possibilità di concludere i contratti e sono causa di risoluzione degli stessi, laddove già conclusi.

Il responsabile della funzione aziendale di riferimento identifica specificamente il Responsabile Interno incaricato della negoziazione, conclusione ed esecuzione del contratto o dell'operazione finanziaria e/o commerciale, nonché il soggetto che eventualmente coadiuva il Responsabile Interno, con indicazione di ruoli, compiti e responsabilità.

Il Responsabile Interno provvede a ricercare un fornitore qualificato - controllandone le credenziali ed il possesso dei requisiti di affidabilità, onorabilità ed attendibilità commerciale e professionale -, richiede il preventivo e sottopone le offerte al responsabile della funzione aziendale unitamente ad una relazione redatta con riferimento all'attività svolta.

Nella relazione sono evidenziati gli elementi principali di ciascun contratto o operazione finanziaria e/o commerciale, e segnatamente:

- il nome del Responsabile Interno, dei soggetti dallo stesso delegati al compimento di funzioni specifiche e del soggetto che coadiuva il Responsabile Interno;
- l'indicazione di eventuali consulenti e/o collaboratori esterni che assistono Neos S.p.A.;
- l'indicazione di tutti gli elementi utili per identificare il contratto o l'operazione finanziaria e/o commerciale, tra cui: le controparti, l'oggetto del contratto o dell'operazione, le obbligazioni

contrattuali della società e delle controparti, il valore economico (seppur indicativo) del contratto o dell'operazione, l'esigenza aziendale che l'ha determinata e le relative motivazioni;

- le attività svolte in sede di pianificazione, negoziazione e sviluppo delle offerte;
- le verifiche effettuate secondo le procedure sopra indicate in ordine alle credenziali, all'attendibilità commerciale e professionale ed alla solvibilità della controparte, anche attraverso il ricorso all'attività di Experian, società specializzata in profiling e business information (visure camerali e presso la conservatoria, servizi immobiliari, protesti, bilanci, ricerche anagrafiche soci ecc.);
- la documentazione inerente il contratto o l'operazione, in forma di allegato;

OMISSIS

I contratti conclusi con i fornitori di merci e servizi prevedono specifiche condizioni generali di acquisto redatte in conformità alla normativa vigente.

Il responsabile della funzione aziendale di riferimento, ovvero il Responsabile Interno, richiede al fornitore tutta la documentazione idonea ad attestare l'origine, la provenienza, le caratteristiche e la qualità dei beni da acquistare e compie tutte le necessarie verifiche al fine di accertare la veridicità e la genuinità della documentazione trasmessa.

Il responsabile della funzione aziendale di riferimento, ovvero il Responsabile Interno, controlla, ove opportuno per la tipologia dei beni da acquistare, la conformità degli stessi alla vigente normativa nazionale e comunitaria, anche attraverso l'ausilio del sito internet dell'UAMI (l'Ufficio dell'Unione Europea per la registrazione dei marchi, disegni e modelli), ovvero dell'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), ovvero dell'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale)⁴.

Nei casi in cui il contratto di acquisto venga concluso con soggetto diverso rispetto al produttore o al licenziatario esclusivo, il responsabile della funzione aziendale di riferimento, ovvero il Responsabile Interno, chiede al fornitore la documentazione idonea ad attestare la provenienza dei beni dal produttore o licenziatario esclusivo, ovvero equivalente dichiarazione sostitutiva.

Il responsabile della funzione aziendale di riferimento, ovvero il Responsabile Interno, effettua un controllo a campione dei beni acquistati al fine di accertarne l'origine, provenienza, qualità e conformità alla vigente normativa, nonché l'assenza di segni di contraffazione o alterazione. Qualora sia riscontrata la presenza di segni di contraffazione o alterazione, ovvero la non conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, Neos S.p.A. provvede alla resa immediata dei beni acquistati al fornitore. Qualora vi sia il dubbio sulla presenza di segni di contraffazione o alterazione, ovvero sulla conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, Neos S.p.A. richiede al fornitore chiarimenti e documenti giustificativi e, laddove li ritenga inidonei ovvero insufficienti, provvede alla resa immediata dei beni acquistati al fornitore stesso.

⁴ Vedi siti internet www.oami.europa.eu (UAMI); www.uibm.gov.it (UIBM); www.wipo.int (OMPI).

Si discostano dalle procedure sopra indicate i seguenti contratti, da intendersi in modo tassativo:

- contratti di fornitura del carburante per gli aeromobili, in relazione ai quali è previsto che:

OMISSIS

- contratti di fornitura dei servizi a terra aeroportuali (handling), in relazione ai quali è previsto che:

• **OMISSIS**

- in ossequio a quanto previsto nel manuale interno Ground Operation Manual (G.O.M.), i contratti per la fornitura dei servizi a terra sono redatti sulla scorta delle indicazioni dettate dal Manuale IATA Airport Handling Manual – prot. AHM810, che definisce lo standard minimo dei servizi da erogare;
- le società di handling sono soggette alla qualificazione (valutazione di qualità tecnica) della funzione Direzione Qualità, che riceve specifica autocertificazione ovvero provvede a svolgere ispezioni e sopralluoghi secondo la codifica di cui al manuale interno Ground Operation Manual;
- alle società di handling è consegnata copia del manuale interno Ground Operation Manual, contenente la regolamentazione di tutte le attività che le stesse devono svolgere nell'ambito della fornitura dei servizi di terra;
- sulla scorta di quanto previsto dal manuale interno Ground Operation Manual, la funzione Direzione Operazioni Terra, con il supporto del Security Manager, stabilisce le verifiche e le ispezioni da effettuare in loco sull'attività resa dalle società di handling;

• **OMISSIS**

- contratti di fornitura dei servizi di supervisione aeroportuale delle attività svolte dalle società fornitrici dei servizi a terra aeroportuali (handling), in relazione ai quali è previsto che:

• **OMISSIS;**

- con riferimento agli altri scali, la fornitura dei servizi di supervisione aeroportuale è gestita in via diretta dal responsabile della funzione Direzione Operazioni Terra, che, con il supporto del Security Manager, provvede a ricercare per ogni aeroporto il fornitore qualificato – controllandone, entro i limiti possibili, le credenziali ed il possesso dei requisiti di affidabilità, onorabilità ed attendibilità commerciale e professionale -, richiede il preventivo e sottopone le offerte al responsabile della funzione Amministrazione e Controllo unitamente alla relazione redatta con riferimento all'attività svolta;

• **OMISSIS**

- alle società di supervisione è consegnata copia del manuale interno Ground Operation Manual, contenente la regolamentazione di tutte le attività che le stesse devono svolgere;

OMISSIS

- contratti di fornitura dei servizi di pulizia a bordo degli aeromobili, ove resi da società diverse da quelle che forniscono i servizi a terra aeroportuali (handling), in relazione ai quali è previsto che:

- la fornitura dei servizi di pulizia a bordo degli aeromobili è gestita in via diretta dal responsabile della funzione Operazioni Terra (Ground Operations Post Holder), che provvede a ricercare per ogni aeroporto il fornitore qualificato – controllandone, entro i limiti possibili, le credenziali ed il possesso dei requisiti di affidabilità, onorabilità ed attendibilità commerciale e professionale - ,

OMISSIS

- contratti di fornitura del servizio di pulizia - lavaggio dell'aereo:

- la fornitura dei servizi di pulizia - lavaggio degli aeromobili è gestita in via diretta dal responsabile della funzione Operazioni Terra (Ground Operations Post Holder), che provvede, ove la scelta sia possibile, a ricercare per ogni aeroporto il fornitore qualificato - controllandone le credenziali ed il possesso dei requisiti di affidabilità, onorabilità ed attendibilità commerciale e professionale - ;

OMISSIS

- contratti di noleggio temporaneo di aeromobili (wet lease):

OMISSIS

- con riferimento ai contratti di fornitura di tutto ciò che è imbarcato a bordo dell'aeroplano (catering e allestimento di cabina), si osservano le procedure in punto indicate al paragrafo "D.3) Procedure".

2) CONTRATTI TECNICI

OMISSIS

- ❖ Acquisti tecnici

OMISSIS

Nella relazione sono evidenziati gli elementi principali di ciascun contratto e segnatamente:

Con i fornitori (es. BOEING) con cui sono conclusi contratti di fornitura annuale / pluriennale, la Direzione Tecnica procede direttamente all'acquisto del necessario materiale sulla scorta delle condizioni contrattuali stipulate.

OMISSIS

Il responsabile della funzione Direzione Qualità provvede:

- a qualificare i fornitori dal punto di vista tecnico, certificandone la qualità all'esito di un capillare controllo in ordine al possesso delle certificazioni richieste dalla normativa vigente in materia;
- a controllare le credenziali, i requisiti di affidabilità, onorabilità ed attendibilità commerciale e professionale e la solvibilità delle controparti, anche attraverso il ricorso all'attività di Experian, società specializzata in profiling e business information. L'attività di controllo è svolta mediante la verifica dell'effettiva esistenza ed operatività della struttura societaria, la disamina della visura camerale delle persone giuridiche, la valutazione di specifici indici rivelatori, quali i dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali ecc.), le informazioni commerciali sull'impresa, i soci e gli amministratori, nonché l'eventuale richiesta della documentazione attestante i requisiti tecnici necessari allo svolgimento dell'attività. Sono altresì tenuti nella dovuta considerazione gli esiti dei controlli relativi alla sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), agli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese), nonché ad eventuali schermi societari ed a strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie. Laddove richiesto dalle peculiari caratteristiche del contratto (es. nazionalità controparte, sede della controparte in paese a rischio, ecc.), è prescritto un ulteriore controllo nelle "Liste Paesi" o nelle "Liste Nominative" pubblicate dalla Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>), ovvero da altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti, con riferimento alle persone fisiche o giuridiche controparti ovvero ai soggetti da queste ultime controllati, qualora tale rapporto di controllo sia conoscibile;
- a richiedere al fornitore autocertificazione in ordine all'assenza - in capo ai soggetti che negli ultimi tre anni hanno rivestito la carica di legale rappresentante della società - di sentenze o decreti penali di condanna, anche se non ancora passate in giudicato, di sentenze di patteggiamento, nonché di procedimenti penali pendenti, aventi ad oggetto uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, ovvero un delitto doloso. La mancata produzione dell'autocertificazione ovvero l'accertamento positivo della sussistenza di una delle situazioni sopra descritte sono cause ostative alla possibilità di concludere i contratti e sono causa di risoluzione degli stessi, laddove già conclusi;
- nei casi in cui il contratto venga concluso con soggetto diverso rispetto al produttore o al licenziatario esclusivo, a richiedere al fornitore la documentazione idonea la provenienza dei beni dal produttore o licenziatario esclusivo, ovvero equivalente dichiarazione sostitutiva;
- a controllare la conformità dei beni alla vigente normativa nazionale e comunitaria, anche attraverso l'ausilio del sito internet dell'UAMI (l'Ufficio dell'Unione Europea per la registrazione dei marchi, disegni e modelli), ovvero dell'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), ovvero dell'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale)⁵.

⁵ Vedi siti internet www.oami.europa.eu (UAMI); www.uibm.gov.it (UIBM); www.wipo.int (OMPI).

Attesa la complessità dei contratti tecnici, in deroga alle disposizioni generali, è previsto che tutti i contratti conclusi con i fornitori successivamente all'approvazione dell'attuale versione aggiornata del Modello prevedano una clausola standard che impegna al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni. Per i contratti in corso, è prevista la trasmissione ai fornitori di apposita comunicazione informativa.

Con i fornitori (es. fornitura componenti di a/m) con cui Neos S.p.A. non ha precedentemente stipulato un contratto di fornitura, si procede con specifici e singoli ordini di acquisto nel rispetto delle seguenti procedure:

OMISSIS

- ❖ Servizi di manutenzione

Come detto, la Direzione Tecnica, per il tramite dell'Ufficio Pianificazione, si occupa anche dei contratti relativi alla fornitura dei servizi di manutenzione (revisione aeromobili).

In ordine a tali contratti si osservano le seguenti procedure:

OMISSIS

- la funzione Manutenzione è autorizzata espressamente da ENAC a provvedere in via diretta alla manutenzione degli aeromobili Neos - e, sulla scorta di contratti di servizi redatti in conformità alle prescrizioni di ENAC, degli aeromobili di altre compagnie aeree - negli scali approvati dall'ENAC e riportati nel Manuale di Gestione Manutenzione (M.O.E.);

• OMISSIS

- tutti i contratti di fornitura dei servizi di manutenzione sono redatti in conformità ai parametri fissati a livello europeo;
- il responsabile della funzione Direzione Qualità, all'esito di un capillare controllo in ordine alla conformità tecnica del contratto ed al possesso da parte dei fornitori delle necessarie certificazioni rilasciate dalle Autorità nazionali locali ed approvate a livello europeo, sottoscrive il contract review (certificazione di qualità) e lo trasmette ad ENAC per l'approvazione;
- il responsabile della funzione Direzione Qualità provvede anche: a controllare le credenziali ed il possesso dei requisiti normativi, tecnici e di affidabilità, onorabilità ed attendibilità commerciale e professionale dei fornitori (cfr. pag. 57); a richiedere agli stessi l'autocertificazione in ordine all'assenza - in capo ai soggetti che negli ultimi tre anni hanno rivestito la carica di legale rappresentante della società - di sentenze o decreti penali di condanna, anche se non ancora passate in giudicato, di sentenze di patteggiamento, nonché di procedimenti penali pendenti, aventi ad oggetto uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, ovvero un delitto doloso;
- attesa la complessità dei contratti tecnici, in deroga alle disposizioni generali, è previsto che tutti i contratti conclusi con i fornitori successivamente all'approvazione dell'attuale versione aggiornata del Modello prevedano una clausola standard che impegna al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni. Per i contratti in corso, è prevista la trasmissione ai fornitori di apposita comunicazione informativa;

- un dipendente o un rappresentante di Neos S.p.A. in possesso dei requisiti professionali richiesti da ENAC verifica in loco l'effettiva erogazione del servizio di manutenzione, la conformità dello stesso alle indicazioni ed ai requisiti indicati da ENAC, nonché la rispondenza dei lavori richiesti a quelli eseguiti. Il dipendente o rappresentante, all'esito del controllo, sottoscrive apposita attestazione dei controlli svolti;

OMISSIS

Le medesime procedure sono osservate dal responsabile della funzione Manutenzione per tutti i contratti che i regolamenti vigenti in materia demandano alla sua esclusiva competenza.

- ❖ Studi di ingegneria

OMISSIS

In ordine a tali contratti si osservano le seguenti procedure:

OMISSIS

- tutti i fornitori sono qualificati e certificati a livello europeo (EASA);
- il responsabile della funzione Direzione Qualità verifica il possesso da parte del fornitore delle qualificazioni e certificazioni rilasciate a livello europeo;
- il responsabile della funzione Direzione Qualità provvede anche: a controllare le credenziali ed il possesso dei requisiti normativi, tecnici e di affidabilità, onorabilità ed attendibilità commerciale e professionale dei fornitori (cfr. pag. 57); a richiedere agli stessi l'autocertificazione in ordine all'assenza - in capo ai soggetti che negli ultimi tre anni hanno rivestito la carica di legale rappresentante della società - di sentenze o decreti penali di condanna, anche se non ancora passate in giudicato, di sentenze di patteggiamento, nonché di procedimenti penali pendenti, aventi ad oggetto uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, ovvero un delitto doloso;
- attesa la complessità dei contratti tecnici, in deroga alle disposizioni generali, è previsto che tutti i contratti conclusi con i fornitori successivamente all'approvazione dell'attuale versione aggiornata del Modello prevedano una clausola standard che impegna al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni. Per i contratti in corso, è prevista la trasmissione ai fornitori di apposita comunicazione informativa;

OMISSIS

Fanno eccezione alle procedure sopra indicate gli acquisti tecnici e non di beni e servizi effettuati in via immediata dal personale di turno nei casi di imprevedibile urgenza (ad es. ripristino tempestivo delle necessarie condizioni di efficienza dell'aereo).

OMISSIS

i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali (regolarità dei pagamenti verso terzi ed in favore di Neos S.p.A., in particolare con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni, e delle operazioni infragruppo).

OMISSIS

Per quanto attiene i pagamenti che Neos S.p.A. effettua in favore di fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partner, questi sono effettuati sempre con bonifico bancario all'esito delle seguenti operazioni di verifica compiutamente documentate:

OMISSIS

Neos S.p.A. effettua pagamenti in contanti in favore dei fornitori solo in situazioni particolari e specifiche (es. volo saltuario, anticipi trasferte e spese aziendali in paesi in cui non è possibile l'utilizzo di carta di credito, nuova catena di voli per cui non sono ancora stati negoziati i contratti di fornitura e di alloggio per gli equipaggi, ecc.). Per tali casi si seguono le seguenti procedure:

OMISSIS

Per quanto attiene i rimborsi delle note spese, si rinvia alle procedure indicate al par. A.4) per la prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 Decreto.

OMISSIS

Tutti i pagamenti in favore di Neos S.p.A. sono effettuati attraverso bonifico ovvero per mezzo di carta di credito. I pagamenti in contanti in favore di Neos S.p.A. sono ammessi solo in caso di vendita di biglietti di beneficenza durante il volo ovvero in caso di pagamento per l'excess baggage. In tali situazioni si osservano le seguenti procedure.

3) vendita biglietti di beneficenza:

- presso la funzione Amministrazione e Controllo è istituito un apposito conto contabile per i fondi destinati alla beneficenza;
- i biglietti di beneficenza sono stampati in triplice matrice, hanno un prezzo fisso predeterminato e sono assemblati in blocchetti, che vengono consegnati al personale navigante;
- il personale navigante provvede alla vendita dei biglietti di beneficenza ai passeggeri durante il volo, conserva i blocchetti con la matrice e la somma di denaro raccolta e provvede a riconsegnarli alla funzione Amministrazione e Controllo;
- la funzione Amministrazione e Controllo, all'esito del controllo incrociato sulla quantità di biglietti venduti ed la somma raccolta, provvede a versare la somma sul conto contabile e, successivamente, la accredita al destinatario;
- in caso di beneficenza in favore di ADMO, il personale navigante, ogni 500,00 € di ricavo dalla vendita dei biglietti, provvede al versamento diretto sul conto corrente in cassa continua intestato ad ADMO.

4) excess baggage:

- la ricezione delle somme di denaro dovute dai passeggeri per i bagagli di peso superiore al limite fissato è di competenza, in Italia, del Servizio di Biglietteria della società di gestione aeroportuale,

mentre all'estero dei fornitori dei servizi a terra aeroportuali (handling) ovvero dei fornitori dei servizi di supervisione aeroportuale, a seconda del rapporto contrattuale con i medesimi in essere;

- le società di handling o le società di supervisione sono tenute ad attenersi scrupolosamente alle regole stabilite nel Ground Operation Manual, di cui ricevono copia in sede di conclusione del contratto;
- il Ground Operation Manual fornisce, tra l'altro, tutte le informazioni in ordine alle franchigie, ai tariffari applicabili ed alle modalità di raccolta delle somme per excess baggage;
- in conformità allo standard fissato dal Manuale IATA, alle società fornitrici è consegnato un coupon in cinque copie, avente valore di ricevuta e contenente sintetiche informazioni sull'excess baggage;
- per ogni excess baggage, la società fornitrice trattiene un coupon per sé, rilascia un coupon al passeggero, mentre gli altri coupons sono accantonati per il successivo invio a Neos S.p.A.;
- periodicamente le società fornitrici bonificano sul conto corrente Neos S.p.A. la somma raccolta a titolo di excess baggage e trasmettono alla funzione Amministrazione e Controllo i coupons raccolti ed un report sull'attività svolta, che viene annotato in contabilità;
- in alternativa, il fornitore redige una nota di credito e la trasmette, unitamente ai coupons raccolti ed al report sull'attività svolta, alla funzione Amministrazione e Controllo, che provvede all'annotazione in contabilità. Il responsabile della funzione Amministrazione e Controllo, in sede di ricezione della fattura del fornitore, procede a compensazione.

**D) FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E
IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

- ART. 25 BIS D. LGS. N. 231/01 -

*** **

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- ART. 25 BIS.1 D. LGS. N. 231/01 -

D.1) LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie previste dall'art. 25 bis Decreto sono:

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

[1] È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro (7 n. 3, 454, 456, 459, 463):

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso (110) nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato (4 comma 2) o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate (74, 88 att. c.p.p.).

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

[1] Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro (458, 463; 74, 88 att. c.p.p.).

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

[1] Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato (4 comma 2), acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (456, 458, 459, 463, 694; 74, 88 att. c.p.p.).

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

[1] Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro (458, 459, 463, 694; 74, 88 att. c.p.p.).

Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

[I] Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato (4 comma 2), o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

[II] Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (7 n. 3, 463, 466).

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

[I] Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta (461), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro (458, 459, 463).

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

[I] Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (460) è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro (458, 459, 463).

[II] La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

[I] Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro (459).

[II] Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

[I] Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[II] Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

[I] Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[II] Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Le fattispecie previste dall'art. 25 bis.1 Decreto sono:

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

[I] Chiunque adopera violenza sulle cose (392 comma II) ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio (508) è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (635).

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

[I] Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza (2595 - 2601 c.c.) con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II] La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

[I] Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi (2563 – 2574 c.c.) contraffatti o alterati (473, 474), cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

[II] Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 (518).

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

[I] Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (517), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (518).

[II] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 (518).

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

[I] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 (440, 442, 444, 518).

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

[I] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno (2575 – 2594 c.c.) o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri (2563 – 2574 c.c.), atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro (473, 474, 514, 516, 518).

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

[I] Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

[III] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

[I] Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

[III] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

D.2) ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Neos S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25 bis e 25 bis.1 D.Lgs. 231/01.

In particolare, per quanto attiene alla gestione, all'organizzazione ed al controllo di tutto ciò che è imbarcato a bordo dell'aeroplano (prodotti agroalimentari utilizzati dalla società di catering incaricata della fornitura dei pasti a bordo ed allestimenti di cabina), nonché le attività connesse la selezione e la scelta dei contraenti e dei fornitori italiani e stranieri di Neos S.p.A., le funzioni aziendali coinvolte sono:

OMISSIS

D.3) PROCEDURE

Le procedure dettate dal presente Modello per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies D.Lgs. 231/01 Decreto in tema di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (cfr. paragrafo "C.3 PROCEDURE"), con specifico riferimento alle attività di conclusione di contratti con i fornitori, devono considerarsi integralmente richiamate anche in questa sede.

Neos S.p.A. si avvale dell'ausilio di una sola società di catering, **OMISSIS** con cui è in essere un contratto di fornitura sottoscritto dall'Amministratore Delegato e dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo.

Le bevande servite a bordo sono acquistate - previo controllo in ordine alla tipologia, provenienza e qualità - direttamente dal produttore ovvero da rivenditori con cui sono in essere contratti di fornitura sottoscritti **OMISSIS**.

Tutti gli aspetti relativi alla gestione del rapporto contrattuale con la società di catering ed i fornitori di bevande sono demandati **OMISSIS** e si attiene alle procedure previste nel presente Modello.

Il Responsabile Interno incaricato da Neos S.p.A. svolge periodicamente in loco presso la sede **OMISSIS** controlli in ordine alla tipologia, provenienza, qualità e quantità dei prodotti agroalimentari utilizzati da **OMISSIS** per la preparazione dei pasti per i passeggeri, compilando apposite schede tecniche dei prodotti.

Il Responsabile Interno incaricato da Neos S.p.A. richiede periodicamente a **OMISSIS** idonea documentazione attestante la tipologia, qualità e provenienza dei prodotti agroalimentari utilizzati, nonché la conformità degli stessi alla vigente normativa, ovvero equivalente dichiarazione sostitutiva.

Il controllo giornaliero dei pasti imbarcati è affidato agli assistenti di volo (capi cabina), che all'esito provvedono a compilare dei reports nei quali sono indicate anche eventuali difformità in merito alla tipologia, qualità e quantità dei prodotti agroalimentari forniti da **OMISSIS**..

E' svolto un controllo periodico in ordine alla correttezza e genuinità delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine riportate sulle bevande e sui prodotti agroalimentari serviti a bordo.

Ogni variazione di tipologia di prodotto agroalimentare o di menù è esaminata congiuntamente dal fornitore e dal Responsabile Interno, presentata all'Amministratore Delegato e dallo stesso autorizzata.

I controlli periodici da parte del Responsabile Interno presso **OMISSIS**., nonché le variazioni di tipologia di prodotto agroalimentare o di menù tengono conto specificatamente anche di tutte le problematiche connesse alla contaminazione batterica dei prodotti e delle intolleranze alimentari.

OMISSIS

E) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- ART. 25 NOVIES D. LGS. N. 231/01 -

E.1) LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 171 Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] Salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis* e dall'art. 171-*ter*, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero];

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[II] Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera *a-bis*), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

[III] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[IV] La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

[II] Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) ;

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato ;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di

decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

[II] È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

[III] La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

[IV] La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

[V] Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[II] La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174 quinquies Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

[II] Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

[III] In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

[IV] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

E.1) ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Neos S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 novies D.Lgs. 231/2001.

OMISSIS

l'altro, della gestione delle modalità di acquisto delle merci e dei prodotti da utilizzare durante il volo per l'intrattenimento dei passeggeri e dei relativi controlli.

E.2) PROCEDURE

E' necessario osservare le seguenti procedure.

Le procedure dettate dal presente Modello per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies D.Lgs. 231/01 Decreto in tema di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (cfr. paragrafo "C.3 PROCEDURE"), con specifico riferimento alle attività di conclusione di contratti con i fornitori, devono considerarsi integralmente richiamate anche con riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore.

Ogni aspetto relativo all'intrattenimento a bordo è decisa ed autorizzata dall'Amministratore Delegato e demandata, negli aspetti relativi alla gestione, ad un Responsabile Interno incaricato da Neos S.p.A..

L'Amministratore Delegato ed il responsabile della funzione Direzione Amministrazione e Controllo, in ossequio a tutte le procedure previste al paragrafo "C.3) Procedure", che si intendono quivi integralmente richiamate, hanno concluso un contratto di fornitura con **OMISSIS.**, provider che provvede alla predisposizione dei supporti audio e video da caricare sugli aeroplani.

OMISSIS

A bordo degli aeroplani è presente un sistema di proiezione audio e video che impedisce la riproduzione di copie pirata.

Con riferimento specifico ai film, inoltre, gli stessi sono criptati ed appositamente modificati per le compagnie aeree e sono dotati di doppia pista in italiano ed in inglese.

Per ogni aeroplano, la funzione Amministrazione e Controllo provvede al pagamento a forfait dei diritti S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori ed Editori – relativi all'intrattenimento musicale dei passeggeri durante il volo. S.I.A.E. rilascia per ogni aeroplano un certificato di avvenuto pagamento dei diritti, che viene conservato a bordo dell'aeromobile.

OMISSIS

F) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- ART. 24 BIS D. LGS. N. 231/01 -

F.1) LE FATTISPECIE DI REATO

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel *corpus* del Decreto n. 231 del 2001, l'art. 24 *bis* sui delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Le fattispecie di reato richiamate sono:

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici.

[I] Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

[I] Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

[III] Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

[IV] Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici.

[I] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o

istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

[II] La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

[I] Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

[I] Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[II] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[III] I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[IV] Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

[I] Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II] Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[II] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

[I] Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

[II] Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

[I] Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

F.2) ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Neos S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001.

In particolare, atteso che l'utilizzo quotidiano dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell'ambito di tutti i settori aziendali, deve ritenersi che tutte le funzioni aziendali siano in ipotesi interessate dalla commissione di questa tipologia di reati.

F.3) PROCEDURE

Nell'utilizzo dei sistemi informatici e telematici è fatto obbligo attenersi alle seguenti procedure.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Neos S.p.A. si è dotata di Documento Programmatico sulla Sicurezza, recante disposizioni e procedure inerenti le misure di sicurezza da adottare nell'utilizzo dei sistemi informatici e telematici, che viene revisionato ed aggiornato con cadenza annuale.

OMISSIS

Ogni anno un auditor certificato ed incaricato dal responsabile IT rilascia una dichiarazione di conformità di adeguatezza del sistema.

OMISSIS

**G) REATI IN MATERIA DI TERRORISMO
O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
- ART. 25 QUATER D. LGS. N. 231/01 -**

G.1) LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie richiamate dal art. 25 quater Decreto comprendono:

- i delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale (art. 25 quater comma I Decreto):

Art. 270 c.p. Associazioni sovversive.

[I] Chiunque nel territorio dello Stato (c.p. 4) promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[II] Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

[III] Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (Cost. 18; c.p. 302, 311, 312).

Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

[I] Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

[II] Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[III] Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

[IV] Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego

Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati.

[I] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

[II] La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

[III] Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

[I] Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

[I] Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo.

[I] Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

[I] Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

[II] Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

[III] Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

[IV] Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

[V] Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

[II] Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

[III] Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

[IV] Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

[V] Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

[I] Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[II] Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

[III] Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[IV] Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

[V] Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

[I] Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi (c.p. 43), preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni (c.p. 7, n. 1, 29, 32, 115, 414).

[II] Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo.

[I] Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni (c.p. 7, n. 1, 29, 32, 115).

[II] Per i promotori la pena è aumentata (c.p. 64).

[III] Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione.

[I] Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti (c.p. 115), per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni (c.p. 7, n. 1, 29, 32; c.p.p. 275).

[II] Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

[III] I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV] Le pene sono aumentate (c.p. 64) se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione.

[I] Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo (c.p. 115), alla pena della reclusione da cinque a quindici anni (c.p. 7, n. 1, 29, 32; c.p.p. 275).

[II] Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

[III] I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori (c.p. 653).

Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.

[I] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni (c.p. 7, n. 1).

[II] La pena è aumentata (c.p. 64) se l'assistenza è prestata continuatamente.

[III] Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

[IV] Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (c.c. 78), gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole (c.p. 540).

- i delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali (art. 25 quater comma I Decreto):

Art. 1 Decreto Legge 15 dicembre 1979 n. 625, convertito in Legge 6 febbraio 1980 n. 15.

[I] Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

[II] Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

[III] Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

A mente della disposizione sopra richiamata, qualsiasi delitto previsto dal Codice Penale o dalle leggi speciali, se commesso con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ancorché tale circostanza non sia espressamente richiamata quale elemento costitutivo della fattispecie, è idoneo a configurare la responsabilità dell'ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 quater Decreto. Tra le fattispecie di reato previste dalle leggi speciali che maggiormente interessano ai fini del presente paragrafo del Modello, rilevano quelle contenute nella **Legge 10 maggio 1976 n. 342**, sulla **“Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea”**:

Art. 1 Legge n. 342/76

[I] Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di uri aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

[II] La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

[III] La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

[IV] Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Art. 2 Legge n. 342/76

[I] Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

- nonchè i delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata in Italia con Legge 14 gennaio 2003 n. 7 (art. 25 quater comma IV Decreto):

Art. 2 Convenzione Internazionale 9 dicembre 1999

[I] Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o

contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

[II] a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma I lett. a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

[III] Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma I, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma I lett. a) o b).

[IV] Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma I di questo articolo.

[V] Commette altresì un reato chiunque:

a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi I o IV del presente articolo;

b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi I o IV del presente articolo;

c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi I o IV del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma I del presente articolo; o

ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma I del presente articolo.

G.2) ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Neos S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 quater D.Lgs. 231/01.

OMISSIS

OMISSIS con cui Neos S.p.A. ha concluso specifici contratti di servizi di assistenza a terra (handling)⁶ e di servizi di sicurezza aeroportuale. Tutte le società che forniscono tali servizi sono dotate dei requisiti di affidabilità e moralità professionale e sono in possesso delle necessarie certificazioni rilasciate da Enac o dalle altre competenti autorità nazionali.

G.3) PROCEDURE

Le procedure dettate dal presente Modello per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies Decreto in tema di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (cfr. paragrafo "C.3

⁶ Per handling si intende l'insieme dei servizi svolti in aeroporto finalizzati a fornire assistenza a terra a terzi, vettori, utenti di aeroporto o in autoproduzione (self handling).

PROCEDURE”) con specifico riferimento ai comportamenti di Neos S.p.A. nelle operazioni commerciali e/o finanziarie e nei rapporti contrattuali con i terzi (fornitori, consulenti, collaboratori esterni, partner) devono considerarsi integralmente richiamate anche con riferimento ai reati di terrorismo di cui al presente paragrafo, in quanto la conoscenza dell'affidabilità, serietà e moralità professionale della controparte, nonché il rispetto delle procedure in tema di contratti e di flussi di denaro è garanzia per la società di un concreto programma di prevenzione dalla commissione dei reati previsti dall'art. 25 quater Decreto.

Con riferimento alle attività relative il controllo dei passeggeri, sono prescritte le seguenti regole procedurali, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali e sensibili.

In conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale di Sicurezza elaborato da Enac e periodicamente aggiornato dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza al fine di assicurare l'incolumità di passeggeri, equipaggi, bagagli, operatori ed infrastrutture aeroportuali, nonché la regolarità e l'efficienza dell'aviazione nella prevenzione degli acts of unlawful interference, ed in conformità ai dettati dei regolamenti europei vigenti in materia di sicurezza nel settore dell'aviazione civile (Reg. CE n. 2320/02, oggi sostituito dal Reg. CE n. 300/08), Neos S.p.A. si è dotata di Manuale di Sicurezza (S.M.), approvato da Enac.

OMISSIS

Enac verifica costantemente lo stato di applicazione del Manuale di Sicurezza elaborato da Neos S.p.A. sulla scorta del Piano Nazionale di Sicurezza e monitora la regolarità ed efficienza dei servizi di handling e di sicurezza aeroportuale affidati da Neos S.p.A. alle società di servizi esterne.

Neos S.p.A. provvede ad trasmettere il Manuale di Sicurezza adottato dalla società ed approvato da Enac alle autorità locali dei paesi non facenti parte dell'UE che ne fanno richiesta ai fini dell'accreditamento, nonché ad adottare le ulteriori cautele prescritte dalle normative vigenti in detti paesi per la sicurezza del volo e del sorvolo (es. **OMISSIS**).

Oltre alle procedure standard di sicurezza contenute nel Manuale di Sicurezza, Neos S.p.A. osserva scrupolosamente le ulteriori procedure di sicurezza, soggette a riservatezza, definite ed aggiornate dal Ministero dell'Interno per i voli cd. sensibili (paesi al alto rischio).

Neos S.p.A. si avvale inoltre di un fornitore autorizzato e certificato per l'espletamento delle attività relative il controllo quotidiano dell'eventuale presenza sulle liste nere dei nominativi dei passeggeri e degli equipaggi (da e per omissis).

H) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

- ART. 25 QUINQUIES D. LGS. N. 231/01 -

H.1) LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

[I] Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[II] La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[III] La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.

[I] Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

[II] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164 .

[III] Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

[IV] Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.

[I] Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

[II] Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

[III] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

[IV] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

[V] Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

[I] Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

[II] La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600 quater1 c.p. Pornografia virtuale.

[I] Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

[II] Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

[I] Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 (c.p. 600-sexies).

Art. 601 c.p. Tratta di persone.

[I] Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[II] La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (c.p. 600-sexies, 602-bis).

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.

[I] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[II] La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (c.p. 600-sexies, 602-bis).

H.2) ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Neos S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01.

Con riferimento al reato di cui all'art. 600 quater¹ c.p. (pornografia virtuale), deve ritenersi che tutte le funzioni aziendali che hanno accesso allo strumento informatico debbano considerarsi potenzialmente a rischio di commissione del reato.

Con riferimento alle altre ipotesi di reato richiamate dall'art. 25 quinquies Decreto, le funzioni aziendali interessate, con riferimento alle attività concernenti l'assunzione del personale Neos S.p.A., la conclusione di contratti con i terzi (fornitori, partner, collaboratori esterni e consulenti) ed i rapporti con la clientela (passeggeri) sono:

- **OMISSIS**

H.3) PROCEDURE

Le procedure dettate dal presente Modello:

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 bis Decreto in tema di "delitti informatici e trattamento illecito di dati" (cfr. paragrafo "F.3 PROCEDURE"), con specifico riferimento alle misure adottate al fine di prevenire l'indebito accesso ed utilizzo del sistema informatico aziendale, l'accesso a siti internet aventi contenuti vietati, indesiderati e/o sospetti (ad esempio, siti contenenti materiale pornografico o pedo pornografico), nonché l'ingresso nel sistema informatico aziendale di materiale informatico indesiderato e/o sospetto;

- per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 Decreto in tema di "reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (cfr. paragrafo "A.4 PROCEDURE"), con specifico riferimento all'attività di selezione, valutazione, assunzione e gestione del personale Neos S.p.A.;

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quater Decreto in tema di "reati in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (cfr. paragrafo "G.3 PROCEDURE"), con specifico riferimento alle attività relative al controllo dei passeggeri,

devono considerarsi integralmente richiamate anche con riferimento ai reati contro la libertà personale di cui al presente paragrafo.

I contratti che devono essere conclusi con soggetti esteri (fornitori, partner, collaboratori esterni e consulenti) prevedono una clausola standard che impegna la controparte al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa giuslavoristica vigente nel paese in cui opera ed in particolare in materia di: - diritti sindacali, di associazione e di rappresentanza; - tutela del lavoro minorile e delle donne; - nonché di condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.

In caso di assunzione diretta da parte di Neos S.p.A. di lavoratori all'estero, è verificato periodicamente il rispetto, nel paese estero, delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali vigenti in tema di assunzione e rapporto di lavoro in genere, nonché delle regole generali di correttezza e buona condotta sul posto di lavoro.

I) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- ART. 24 TER D. LGS. N. 231/01 -

I.1) LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

[I] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti (c.p. 576, n. 4), coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione (c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306) sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[II] Per il solo fatto di partecipare all'associazione (c.p. 115), la pena è della reclusione da uno a cinque anni (c.p. 29, 32).

[III] I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV] Se gli associati scendono in armi (c.p. 585) le campagne o le pubbliche vie (c.p. 70, n. 1), si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[V] La pena è aumentata (c.p. 63, 64) se il numero degli associati è di dieci o più (c.p. 418).

[VI] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (c.p. 600-sexies).

Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

[I] Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

[II] Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

[III] L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[IV] Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

[V] L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI] Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII] Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

[VIII] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico – mafioso.

[I] La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

[I] Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[II] Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

[III] Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[IV] Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

[V] Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

[VI] Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

[VII] I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1009 n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[I] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

[II] Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[III] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[IV] Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V] La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

[VI] Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

[VII] Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

[VIII] Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo

Art. 407 comma II lett. a) n. 5) c.p.p. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma III Legge 18 aprile 1975 n. 110.

I delitti che siano comunque commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter comma I Decreto).

I.2) ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Neos S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 24 ter D.Lgs. 231/01.

Le funzioni aziendali interessate sono:

- **OMISSIS**

I.3) PROCEDURE

Le procedure dettate dal presente Modello:

- per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 Decreto in tema di "reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (cfr. paragrafo "A.4 PROCEDURE"), con specifico riferimento all'attività di selezione, valutazione, assunzione e gestione del personale Neos S.p.A.;

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies Decreto in tema di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (cfr. paragrafo "C.3 PROCEDURE"), con specifico riferimento alle attività di conclusione di contratti o effettuazione di operazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, con fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partners, nonché le attività connesse alla gestione dei flussi finanziari e di pagamento;

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quater Decreto in tema di "reati in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (cfr. paragrafo "G.3 PROCEDURE"), con specifico riferimento alle attività relative il controllo dei passeggeri;

devono considerarsi integralmente richiamate anche con riferimento ai delitti di criminalità organizzata di cui al presente paragrafo.

L) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- ART. 25 NOVIES D. LGS. N. 231/01 -

L.1) LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L.2) ATTIVITÀ SENSIBILI

Tutte le funzioni aziendali sono interessate dalla commissione di questa tipologia di reato.

Invero, l'autorità giudiziaria potrebbe, in ipotesi, richiedere di rendere dichiarazioni a qualunque dipendente, tanto apicale quanto subordinato, appartenente ai vari settori aziendali della società (Direzione Amministrazione e Controllo, Direzione Risorse Umane, Direzione Commerciale, Direzione Tecnica, Ufficio Acquisti, ecc.), a ciascuno dei quali sono, pertanto, indirizzate le procedure ed i sistemi di controllo.

L.3) PROCEDURE

Si osservano le seguenti procedure.

Tutti i dipendenti che ricevono l'invito a presentarsi innanzi l'Autorità Giudiziaria al fine di rendere informazioni, testimonianze o altre dichiarazioni inerenti un procedimento che coinvolge, direttamente o indirettamente, Neos S.p.A., sono tenuti a darne notizia immediata all'Amministratore Delegato, che, se del caso, chiede il supporto di un legale esterno.

L'Amministratore Delegato mette tempestivamente a disposizione tutta la documentazione necessaria o utile a supportare le dichiarazioni che i dipendenti devono rendere innanzi all'Autorità Giudiziaria.

L'Amministratore Delegato ed i dipendenti collaborano con l'Autorità Giudiziaria procedente per favorire la ricostruzione veritiera dei fatti e l'accertamento della verità, nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché delle regole di condotta e delle procedure previste dal presente Modello Organizzativo.

M) REATI C.D. TRANSAZIONALI

M.1) LE FATTISPECIE DI REATO

A seguito della ratifica, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, il Legislatore ha provveduto ad emanare la Legge 16 marzo 2006 n. 146, concernente i reati cd. *transnazionali*.

Le fattispecie di reato previste sono le seguenti.

Art. 3 Legge n. 146/06. Definizione di reato transnazionale.

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Stabilisce, inoltre, l'art. 10 Legge n. 146 del 2006 "*Responsabilità amministrativa degli enti*"

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. [Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote]°.

6. [Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni]°.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

° Commi abrogati dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

M.2) ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Neos S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146 in tema di reati transnazionali.

Deve ritenersi che le funzioni aziendali interessate dalle attività potenzialmente a rischio di commissione delle fattispecie di reato ivi contemplate siano individuabili in:

- **OMISSIS**

M.3) PROCEDURE

La previsione di regole di comportamento e procedure da seguire, in particolare con riferimento alle attività di controllo dei passeggeri, alla selezione ed alla scelta dei contraenti esteri, ai rapporti contrattuali intrattenuti dalla società con i soggetti esteri, agli investimenti infragruppo o con controparti estere, alle transazioni finanziarie con controparti estere, alla gestione dei flussi finanziari ed all'assunzione di dipendenti all'estero garantisce efficacemente la società dalla potenziale commissione dei reati richiamati nel presente paragrafo.

Le procedure dettate dal presente Modello:

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quater Decreto in tema di "delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico" (cfr. paragrafo "G.3 PROCEDURE"), con specifico riferimento alle attività relative il controllo dei passeggeri;

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quinquies Decreto in tema di "delitti contro la personalità individuale" (cfr. paragrafo "H.3 PROCEDURE"), con specifico riferimento alle attività relative l'assunzione diretta da parte di Neos S.p.A. di lavoratori all'estero e di conclusione di contratti con soggetti esteri (fornitori, partner, collaboratori esterni e consulenti);

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 ter Decreto in tema di "delitti di criminalità organizzata" (cfr. paragrafo "1.3 PROCEDURE");

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies Decreto in tema di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (cfr. paragrafo "C.3 PROCEDURE"), per quanto attiene le attività di conclusione di contratti o effettuazione di operazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, con fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partners, nonché le attività connesse alla gestione dei flussi finanziari e di pagamento;

- per la prevenzione del reato di cui all'art. 25 novies Decreto in tema di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (cfr. paragrafo "L.3 PROCEDURE"), con specifico riferimento alle misure adottate al fine di garantire l'efficace e veritiera collaborazione con l'Autorità Giudiziaria procedente;

devono considerarsi integralmente richiamate anche con riferimento ai reati cd. transnazionali.

N) OMICIDIO E LESIONI COLPOSI
- ART. 25 SEPTIES D. LGS. N. 231/01 -

N.1) LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 589 c.p. Omicidio colposo.

[I] Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [586].

[II] Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[II-bis] Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[III] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose.

[I] Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

[II] Se la lesione è grave [583 comma I] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [583 comma II], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

[III] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

[IV] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[V] Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

N.2) ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che, sulla scorta dell'analisi della realtà aziendale di Neos S.p.A., devono considerarsi "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 septies Decreto sono le seguenti:

- attività aziendali di tipo amministrativo
- attività aziendali di tipo tecnico
- attività aziendali specificamente individuate nel documento valutazione rischi di cui agli artt. 17 e 28 D. Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro)
- attività di individuazione dei rischi per la sicurezza ai fini dell'aggiornamento del relativo documento
- attività svolte in adempimento alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e, più in generale, alla normativa vigente in materia (es. attività del medico competente in azienda)
- attività di controllo e monitoraggio di tutte le attività sopra indicate, anche se appaltate

Atteso l'ampio catalogo delle attività sensibili, deve ritenersi che tutte le funzioni aziendali siano interessate dal rischio di infortuni sul lavoro di dipendenti (o di terzi, con riferimento ai rischi interferenziali di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 81/08), ciascuna in funzione della peculiare attività svolta.

N.3) PROCEDURE

Le procedure adottate in materia di tutela dell'igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, presuppongono, innanzitutto, che i Responsabili dei settori di attività a rischio ed i lavoratori che con loro operano quotidianamente siano a conoscenza dei principi e dei dettati maggiormente fondanti indicati dalla complessa legislazione vigente in materia.

In tale contesto assume primario rilievo il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, ossia il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"⁷ che ha profondamente modificato l'assetto della normativa esistente.

⁷ Secondo quanto previsto dall'art. 30 D. Lgs. n. 81/08 "*Modelli di organizzazione e di gestione*":

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In particolare, il Testo Unico, facendo salvo quanto previsto dall'art. 3 comma III⁸ e dall'art. 306 comma II⁹, ha inglobato, abrogandoli, il D.P.R. 547/55, il D.P.R. 164/56, il D.P.R. n. 303/56 (fatta eccezione per l'art. 64), il D. Lgs. n. 277/91, il D. Lgs. 626/94, il D. Lgs. 493/96, il D. Lgs. n. 494/96, il D. Lgs. n. 187/05.

Il Testo Unico ha altresì abrogato l'articolo 36 bis, commi I e II, D.L. n. 223/06, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/06; gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 Legge n. 123/07 e, più in generale, ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibile con lo stesso.

In attuazione delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite le seguenti procedure.

1) Regole e procedure rivolte al datore di lavoro, al Delegato alla Sicurezza, al RSPP ed ai responsabili di funzione.

L'Amministratore Delegato di Neos S.p.A., che assume la veste di Datore di lavoro, ha provveduto:

- ad adottare, per la sede legale della società e per le basi di armamento OMISSIS, il Documento Valutazione Rischi, in collaborazione con il Delegato alla Sicurezza, il RSPP, il consulente esterno per la sicurezza ed il medico competente;

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

⁸ A mente dell'art. 3 comma III D. Lgs. 81/81 "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto".

⁹ A mente dell'art. 306 comma II D. Lgs. 81/08 "Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti".

- ad individuare i soggetti deputati a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed a conferire agli stessi procure e deleghe idonee ad individuare in modo preciso, dettagliato, certo e trasparente i poteri ed i compiti assegnati.

OMISSIS

3) Regole e procedure da osservare nell'ambito dei contratti di appalto, di subappalto e d'opera (art. 26 D. Lgs. n. 81/08).

E' predisposto e costantemente aggiornato l'elenco delle imprese e dei lavoratori con cui Neos S.p.A. ha in essere contratti d'appalto o contratti d'opera. L'elenco è conservato presso l'archivio del Delegato alla Sicurezza.

Il responsabile della funzione aziendale di riferimento, avvalendosi dell'ausilio del Delegato alla Sicurezza e/o del RSPP, verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare con contratto d'appalto o contratto d'opera, mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, dell'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali prescritti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria e del DURC (con cadenza semestrale).

E' disposta la valutazione dei rischi congiunta tra Neos S.p.A. e le imprese od i lavoratori autonomi con i quali è stato sottoscritto un contratto d'appalto od un contratto d'opera. A tal fine Neos S.p.A. e la controparte elaborano, prima dell'inizio dei lavori, un unico documento di valutazione dei rischi, nel quale sono specificamente indicate tutte le misure adottate al fine di eliminare i rischi da interferenze. Il documento predisposto è allegato al contratto di appalto o d'opera.

Alle imprese ed ai lavoratori autonomi sono fornite informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nei contratti di somministrazione, appalto, subappalto ed opera sono specificamente indicati i costi relativi alle misure adottate al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto, subappalto e prestazione d'opera e dei connessi adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro in appalto sono chiaramente definite e formalizzate

all'interno dei contratti, nei quali sono, altresì, presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

E' costantemente ed efficacemente attuata la cooperazione in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, subappalto e della prestazione d'opera.

Tutti gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori sono singolarmente coordinati con le imprese appaltatrici ed i prestatori d'opera.

Sono adottate tutte le misure necessarie ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I lavoratori delle imprese appaltatrici o subappaltatrici espongono tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione al fine di verificare l'effettiva e corretta attuazione di tutte le procedure previste nel presente paragrafo "N.3) Procedure", esamina le segnalazioni ricevute, disponendo tutti gli accertamenti ritenuti necessari, e monitora costantemente l'efficacia ed efficienza delle procedure in essere in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promuovendo e sollecitando tutte le modifiche e gli aggiornamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento della propria attività di monitoraggio e controllo, ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali, del RSPP, del Delegato alla Sicurezza, nonché di consulenti esterni esperti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

OMISSIS

Al fine di agevolare le operazioni di comunicazione e segnalazione, è a disposizione di tutte le funzioni aziendali, dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, dei clienti, dei fornitori e partners della società la casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza (organismo.vigilanza@neosair.it), il cui accesso è riservato solamente al Signor Davide Martini.

L'Organismo di Vigilanza valuta la fondatezza e la gravità della segnalazione ricevuta, anche mediante l'audizione personale dei soggetti interessati e procede, nell'ambito dei suoi compiti ispettivi, allo svolgimento di un'indagine interna.

Vengono garantiti anonimato e riservatezza, tanto a coloro che hanno effettuato le segnalazioni, quanto a coloro che, a seguito delle indagini svolte, sono risultati oggetto di accuse o sospetti infondati al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti da forme di discriminazione, ritorsione e penalizzazione.

OMISSIS

OMISSIS

7.2. INFORMAZIONE A CONSULENTI, COLLABORATORI, CLIENTI, FORNITORI E PARTNER

Sul sito web www.neosair.it è pubblicato il testo integrale del Codice Etico ed un estratto del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Una copia del Codice Etico ed un estratto del Modello Organizzativo sono in ogni caso consegnati a tutti i soggetti che hanno rapporti contrattuali con Neos S.p.A. e che ne facciano richiesta.

Al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione del Modello e del Codice Etico da parte dei soggetti che hanno rapporti con la società (collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, partners, ecc.), Neos S.p.A. provvede ad inserire nei contratti clausole standard (fatte salve le eccezioni espressamente previste) che impegnano gli stessi alla conoscenza ed osservanza dei contenuti del Codice Etico e del Modello e che prevedono, in caso di violazione degli obblighi, la risoluzione del contratto e, ricorrendone gli estremi, la richiesta di risarcimento del danno.

OMISSIS

4) sanzioni nei confronti di consulenti, collaboratori, clienti, fornitori, partners ed ogni altra controparte contrattuale

Anche i collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, partners ed ogni altro soggetto avente rapporti contrattuali con la società sono tenuti al rispetto del Codice Etico e del Modello la cui violazione, nell'esecuzione dell'incarico agli stessi affidato, deve essere sanzionata attraverso la risoluzione del rapporto contrattuale in essere ovvero l'esercizio del diritto di recesso.

Lo strumento diretto a tale scopo consiste nell'inserimento all'interno dei contratti di clausole standard che vincolino alla conoscenza, adesione e rispetto del Codice Etico e del Modello adottati da Neos S.p.A., pena la risoluzione del contratto.

E' fatta salva – ovviamente – la possibilità di richiedere il risarcimento per i danni concretamente derivati alla società dal comportamento di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di tali soggetti.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'ufficio di riferimento, verifica che siano adottate procedure specifiche per mettere a conoscenza i soggetti aventi rapporti contrattuali con la società del contenuto dei documenti del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione di Neos S.p.A., controllando che siano chiaramente comprensibili le conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

OMISSIS

12. ALLEGATO 1) CODICE ETICO

OMISSIS